

ATTO DI INTESA TRA L'A.S.U.R. – AREA VASTA N. 2 E LA CASA DI CURA VILLA JOLANDA DI MAIOLATI SPONTINI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE NEUROPSICHIATRICHE IN REGIME DI RESIDENZIALE PER L'ANNO 2014 E DEFINIZIONE CONTABILITA' ANNI 2010-2013 IN ATTUAZIONE ALLA DGRM 1292/2014

TRA

L' A.S.U.R. – Area Vasta n.2 , con sede in Fabriano (AN), Via Turati n. 51, rappresentata dal Direttore di Area Vasta, _____, delegato alla sottoscrizione del contratto ex Direttiva del Direttore Generale n. 1 del 22/02/2008

E

La Casa di Cura Villa Jolanda di Maiolati Spontini, con sede operativa in Via Scisciano nord n. 11 sede legale in Roma via Alessandro Trotter, 3 in persona del Legale Rappresentante pro tempore Dr. Carlo Dori quale Amministratore Unico della Casa di Cura Villa Jolanda,

si stipula il seguente piano di prestazioni a valere per l'anno 2014 con contestuale definizione delle contabilità anni 2010-2013 in attuazione dell'accordo regionale di cui alla DGRM 1292 del 17/11/2014

PREMESSO

- che la Casa di Cura Villa Jolanda avente sede operativa in via Scisciano nord n. 11 di Maiolati Spontini - struttura privata (cod. ORPS 604071- 604073 – 604074 -604072) del settore neuropsichiatrico, a suo tempo classificata dalla Regione Marche ad indirizzo neuropsichiatrico di fascia C, già autorizzata con Decreto del Medico Provinciale- è stata accreditata ex art. 16 L.R. 20/2000, sulla base della DGRM 290 del 08/03/2011, con decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 41 del 04/06/2013 per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale per n. 80 posti letto come segue:
 - modulo residenziale psichiatrico di n. 20 p.l. (SRT)
 - modulo residenziale psichiatrico di n. 20 p.l. (SRR)
 - modulo residenziale per lungodegenti psichiatrici di n. 20 p.l. inquadrabile tra la tipologia delle strutture residenziali riabilitative (SRR) così distinti :
 - ❖ a) n. 10 p.l. ad alto livello di osservazione
 - ❖ b) n. 10 p.l. a medio livello assistenziale
 - modulo residenziale psichiatrico di n. 20 p.l. inquadrabili tra le tipologie delle comunità protette come segue:
 - ❖ a) n. 12 p.l. destinati a pazienti psichiatrici lungodegenti;
 - ❖ b) n. 8 p.l. inquadrabili tra le tipologie delle Comunità Protette non inclusi nell'accordo contrattuale
- che tale accreditamento è stato conseguito a seguito della conclusione dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento dell'immobile cui la Casa di Cura Villa Jolanda s.r.l. si è impegnata con la sottoscrizione del protocollo di intesa allegato alla DGRM 290 del 08/03/2011 recante "Integrazione alla DGR 1578/2009 avente ad oggetto: attuazione della DGR n. 76 del 26.1.2009 - Riconversione dei posti letto della Casa di Cura privata Villa Jolanda di Maiolati Spontini AN - Definizione protocollo d'intesa."
- che il percorso di riconversione avviato dalle Case di Cura privata della Regione Marche, a fronte degli atti regionali DGRM 76/2009 e del P.S.R. 2012-2014, con particolare riferimento alla Casa di Cura Villa Jolanda è stato in un primo tempo definito dalla DGRM 290/2011 e successivamente, a partire dall'anno 2015, dovrà essere allineato alla normativa regionale vigente e secondo l'assetto negoziale unitario stabilito nella DGRM 1292/2014;

- che pertanto l'anno 2014 si configura quale periodo di transizione tra l'assetto contrattuale stabilito nel protocollo di intesa approvato con la ridetta DGRM 290/2011 e il nuovo assetto stabilito nella DGRM 1292/2014 sulla base delle disposizioni regionali nel frattempo intervenute e precisamente DGRM 1011/2013 modificata ed integrata con DGRM 1331/2014;
- che conseguentemente il presente accordo si configura quale accordo ponte che tiene conto, ad un tempo, dei criteri di riconversione dapprima dettati dalla DGRM 290/2011 e successivamente rivisti nell'accordo firmato tra la Regione Marche e le Case di Cura monospecialistiche nel novembre 2014 e recepito con DGRM 1292/2014;
- che per l'anno 2014 l'accordo di cui alla DGRM 1292/2014 prevede che per le prestazioni del sistema residenziale fornite dalla Casa di Cura Villa Jolanda sulla base della tipologia dei posti letto accreditati e fino al completamento dell'iter amministrativo (avviato a fine anno 2014) per la definitiva riconversione al nuovo livello assistenziale, si applicano le tariffe stabilite dalle vigenti disposizioni regionali per la tipologia dei posti letti già accreditati, i quali si riconducono al sistema tariffario di cui alla DGRM 56/2010 per altro confermato del protocollo di intesa di cui alla DGRM 290/2011;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del S.S.N.;
- che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;
- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore nell'ambito di una effettiva programmazione;
- che l'art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- che l'art. 3 comma 2 lett. o) della L. R 13/2003 e s.m.i. stabilisce che spetta alla Giunta Regionale la definizione, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 16/03/2000 n. 20, degli accordi quadro con le organizzazioni di categoria relativi alla conclusione dei contratti di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 del D. Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.;
- che l'art. 6 dell'Intesa della Conferenza Permanente Stato – Regioni del 23 marzo 2005 rep. 2271 stabilisce che le Regioni adottino i provvedimenti per definire l'obbligo per le aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economici-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento;
- che in base alla normativa sopra richiamata la Regione è chiamata a rivestire il ruolo di garante, sia dell'erogazione ai cittadini delle prestazioni indicate nei Livelli Essenziali di Assistenza, sia dell'equilibrio economico finanziario del sistema. La Regione, al fine di poter svolgere tale ruolo, dal 2002, ha adottato lo strumento della contrattazione del budget annuale di spesa e degli obiettivi di qualità con i diversi Enti del S.S.R.;
- che nell'ambito del descritto contesto normativo, i rapporti con le Case di Cura monospecialistiche del settore psichiatrico della Regione Marche accreditate con il S.S.R., tra cui Villa Jolanda, sono stati caratterizzati nel recente passato dall'assenza di accordi regionali –l'ultimo accordo risale al 2010 e riguarda l'annualità 2009 (DGRM 56/2010)- e pertanto gli accordi stipulati fino al 2013 tra l'ASUR e la casa di cura Villa Jolanda sono stati ricondotti alla ridetta DGR 56/2010;
- che il presente accordo tiene conto di quanto stabilito nelle DDGRM 290/2011 e 1292/2014 sia in merito a criteri e modalità di erogazione delle prestazioni in regime residenziali del settore psichiatrico, sia in merito al budget, tariffe e ai limiti di spesa con riferimento a ciascun modulo;



Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le parti inoltre prendono atto di quanto previsto negli accordi regionali di cui alle DD.G.R.M 290/2011 e 1292/2014 afferenti le Case di Cura monospecialistiche, e debitamente sottoscritti per accettazione dal Legale Rappresentante della "Casa di Cura Villa Jolanda s.r.l." e i quali definendo criteri e modalità di erogazione delle prestazioni in regime residenziale nel settore neuropsichiatrico nonché tariffe e relativi tetti di spesa rappresentano il punto di riferimento e lo strumento con cui costruire e articolare il presente piano delle prestazioni oggetto di committenza dall'ASUR/Area Vasta 2 alla Casa di Cura Villa Jolanda.

Le parti pertanto si riportano al contenuto degli accordi sopra richiamati i quali devono intendersi qui integralmente riportati anche nelle parti non ivi espressamente richiamate.

Art. 2

Definizione contabilità anni 2010-2013

Le parti richiamano quanto definito nell'accordo di cui alla DGRM 1292/2014 (allegato A - punto 9)) in merito alla definizione delle contabilità per gli anni 2010-2013 le quali sono state definitivamente determinate secondo i valori sotto riportati a saldo e tacitazione di ogni reciproca spettanza:

tipologia di assistenza	Fatturato riconosciuto 2010	Fatturato riconosciuto 2011	Fatturato riconosciuto 2012	Fatturato riconosciuto 2013
Ricoveri (residenti regionali)	3.853.500,18	3.902.648,00	3.883.134,00	3.850.840,00
Ricoveri (residenti extra regionali)	0,00	0,00	0,00	12.782,00
Totale	3.853.500,18	3.902.648,00	3.883.134,00	3.863.622,00

L'ASUR/AV2 preso atto dell'impegno assolto dalla Casa di Cura Villa Jolanda relativamente all'emissione di note di credito per gli importi fatturati in eccedenza oltre i valori riconoscibili come indicati al precedente comma, procederà al saldo di ogni competenza che residua da corrispondere entro tale tetto.

Art.3

Prestazioni oggetto dell'accordo anno 2014


L'ASUR/AV2 si avvale della Casa di Cura Villa Jolanda, istituzionalmente accreditata come in premessa, per l'erogazione di prestazioni residenziali nel settore dalla psichiatria le quali sulla base della DGRM 290/2011 sono come di seguito indicate:

PRIMO SETTORE

- Modulo residenziale psichiatrico (A) n. 20 p.l. destinati alla Post-Acuzie inquadrabile tra la tipologia delle Strutture Residenziali Terapeutiche (SRT cod. ORPS 604071)
- Modulo residenziale psichiatrico (B) n. 20 p.l. destinati a prevalente attività riabilitativa, inquadrabile tra la tipologia delle Strutture Residenziali Riabilitative (SRR cod. ORPS 604073)

SECONDO SETTORE

- Modulo residenziale per lungodegenti psichiatrici di n. 20 (C) p.l. inquadrabile tra la tipologia delle Strutture Residenziali Riabilitative (SRR cod. ORPS 604074) così distinti:
 - ❖ a. n. 10 p.l. ad alto livello di osservazione (grave cronicità psichiatrica – ex OPG – arresti domiciliari – disturbo del comportamento e doppia diagnosi);
 - ❖ b. n. 10 p.l. a medio livello assistenziale



- Modulo residenziale (D) n. 20 p.l. (di cui 12 contrattualizzati) inquadrabili tra le tipologie delle Comunità Protette (CP cod. ORPS 604072) e destinati a pazienti psichiatrici lungodegenti. Il totale dei posti contrattualizzati sono 72 rispetto agli 80 accreditati.

Art. 4

Budget di spesa anno 2014 e rette di degenza

Per l'anno 2014 il budget riconosciuto alla Casa di Cura Villa Jolanda per le prestazioni oggetto di accreditamento ammonta ad € 4.169.030,00 per i ricoveri in favore di residenti regionali e in € 46.386,00 per i ricoveri in favore di residenti fuori regione (mobilità attiva programmata).

Tale budget di spesa si intende complessivamente destinato all'attività oggetto di accreditamento secondo i moduli assistenziale di cui all'art. 3 e ricomprende la quota di compartecipazione a carico del cittadino/Comune per le prestazioni residenziali a pazienti lungodegenti (modulo D) che fino al 31/12/2014 è oggetto di anticipazione da parte dell'ASUR.

Per l'anno 2014 - secondo il punto 12. pagina 5 dell'accordo per gli anni 2014 e 2015 recepito con DGRM 1292/2014 - relativamente del sistema residenziale, si applicano le tariffe stabilite dalla DGRM 56/2010 e riconfermate dal protocollo di intesa di cui alla DGRM 290/2011.

Modulo A e B retta giornaliera di € **171,61** è previsto un valore soglia di sessanta giorni (60 gg), pertanto le giornate eccedenti 60 gg verranno valorizzate con una riduzione del 40% della tariffa prevista (€ 102,97 retta abbattuta), modulo C e D retta giornaliera di € **126,42**

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi della successiva DGRM 1331/2014, i nuovi livelli assistenziali e tariffari previsti per l'Area Salute Mentale si applicano a partire dal 01/01/2015.

Rispetto al budget di spesa pattuito per l'intero anno 2014 in € 4.169.030,00 sulla base della DGRM 1292/2014 (Allegato 3 pagina 12), il fatturato prodotto per la medesima annualità dalla Casa di Cura Villa Jolanda al netto degli abbattimenti tariffari ammonta ad € 3.927.836,26, si che l'economia registrata rispetto al tetto di spesa è pari ad € 241.139,74.

Le parti si danno reciprocamente atto che con la liquidazione e il pagamento dell'importo contabilizzato di € 3.927.836,26, fatto salvo l'esito di procedimento di controllo da parte del CVPS, i rapporti economici tra le parti si intendono definitivamente regolati a saldo e tacitazione definitiva di ogni spettanza per l'attività prestata dalla Casa di Cura Villa Jolanda nell'anno 2014.

Art. 5

Requisiti e modalità di accesso

Il ricovero presso la Casa di Cura Villa Jolanda nei posti letto accreditati e contrattualizzati può essere proposto, sul ricettario del SSN, da uno Specialista dipendente del SSN o dal Medico di Medicina Generale.

Esso può essere inoltre disposto da un Pronto Soccorso di struttura pubblica o richiesto per trasferimento da un reparto di una struttura pubblica.


Il modulo di invio da Pronto Soccorso o di trasferimento da parte di struttura pubblica è un documento probante ai fini del riconoscimento della appropriatezza del ricovero.

In ogni caso la proposta di ricovero come sopra formulata deve essere inviata dalla Casa di Cura accettante al Dipartimento di Salute Mentale della ex Zona n. 5 ed eventualmente a quello che ha emesso l'impegnativa entro le 48 ore successive esclusi i giorni festivi.

La proposta di ricovero si intende accettata salvo diverse e contrarie osservazioni formulate dal DSM -Area Vasta 2 entro 10 giorni dal ricevimento. In caso di non accettazione del ricovero vengono, comunque, fatte salve le giornate di ricovero già maturate .

Per quanto riguarda i trattamenti riabilitativi residenziali e la richiesta di ricovero, deve recare l'indicazione della diagnosi per cui si richiede l'intervento riabilitativo, nonché la forma del trattamento.

La Casa di Cura che, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie il soggetto per trattamenti riabilitativi, comunica nel termine di 10 giorni al Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta 2



ed eventualmente a quello che ha emesso l'impegnativa, un piano dettagliato e personalizzato di intervento, qualora mancante, che specifichi i particolari tipi di prestazioni ed il periodo presumibilmente necessario a realizzare detto piano.

Quest'ultimo si intende accettato salvo diverse e contrarie osservazioni formulate dal DSM dell'Area Vasta 2.

Almeno 20 giorni prima della scadenza del periodo autorizzato, la Casa di Cura, se ravvisa la necessità di prolungare l'assistenza, deve richiedere la proroga specificandone i motivi al Dipartimento Salute Mentale dell'Area Vasta 2 con contestuale comunicazione al Dipartimento che ha emesso l'impegnativa.

Fino a quando il Dipartimento Salute Mentale dell'Area Vasta 2 non ha fatto pervenire la sua comunicazione, il periodo successivo alla scadenza dell'impegnativa, che comunque non potrà superare il periodo di proroga richiesto, è riconoscibile anche ai fini amministrativo/contabili, previa esibizione dei documenti giustificativi.

La Casa di Cura si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale e sociale dell'assistito secondo il piano concreto di assistenza personalizzata predisposto.

Art. 6 Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di ricovero ospedaliero, dai manuali di autorizzazione e di accreditamento adottati dalla Regione Marche ex L.R. 20/2000 (DGRM n. 2200/2000 successivamente modificata dalla DGRM 1579/2001 afferente i requisiti per l'autorizzazione e DGRM n. 1889/2001 afferente i requisiti per l'accreditamento), nonché dagli Accordi quadro-regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o, in mancanza, dall'ultimo Accordo sottoscritto.

Al fine del costante monitoraggio sul rispetto degli standards di personale la Casa di Cura Villa Jolanda trasmetterà contestualmente alla stipula del presente accordo un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato nell'anno di riferimento con relativa qualifica e con attestazione da parte dell'Ente gestore che il medesimo personale non si trova nelle situazioni di incompatibilità previste dalle norme in vigore.

Art. 7 Controlli

La Casa di Cura Villa Jolanda istituirà e terrà costantemente aggiornate cartelle sanitarie e personali degli utenti relative ad ogni ricovero, nel rispetto delle norme in materia corredate della relativa documentazione amministrativa

L'ASUR/AV 2 potrà in essere i controlli generali e speciali, sulla qualità delle prestazioni erogate e sulla corretta applicazione dell'accordo sia per quanto riguarda il tetto di spesa sia per quanto attiene l'aspetto organizzativo e logistico.

L'ASUR/AV 2 potrà effettuare presso la Casa di Cura Villa Jolanda, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

Le funzioni di verifica e controllo sull'appropriatezza delle prestazioni erogate avviene secondo quanto previsto dalla DGRM n. 781/2013 e s.m.i., cui viene fatto espresso riferimento.

I controlli, saranno effettuati dal personale incaricato dell'ASUR/AV 2 ed in contraddittorio con un rappresentante della struttura, di tale attività verranno redatti appositi verbali.



Art. 8
Contabilizzazione

La Casa di Cura Villa Jolanda presenterà all'ASUR/AV2 contabilità mensili con distinzione dell'attività prestata rispettivamente in favore dell'AV 2 e delle altre Aree Vaste.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale contenente un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate;
- b) dalla distinta indicante per ogni paziente ricoverato i seguenti dati:

- cognome e nome;
- data di nascita;
- codice fiscale;
- numero di giornate di degenza prestate;
- valore economico del ricovero;

(tale distinta recherà in calce la firma per validazione del legale rappresentante della Casa di Cura e l'attestazione che i medesimi dati sono stati trasmessi a mezzo posta elettronica inviati all'U.O. Gestione Flussi Informativi ed Informatici);

- c) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità mensilmente prodotta.

I dati relativi ai ricoveri eseguiti dovranno essere trasmessi, con cadenza trimestrale, all'Agenzia Regionale Sanitaria per il tramite dell'U.O. Flussi Informativi ed Informatici utilizzando il tracciato record (File A) individuato dall'Agenzia medesima il cui contenuto la Casa di Cura Villa Jolanda dichiara di ben conoscere.

La liquidazione e il pagamento delle fatture saranno effettuate entro novanta giorni (60 gg.) dalla loro ricezione nella misura dell'1/12 del budget economico di cui agli artt. 1-6, sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto sul budget annuale accordato. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 61° giorno decorreranno gli interessi nella misura prevista dalle norme vigenti.

Il mancato invio delle distinte e dei tracciati record di cui sopra, ovvero la loro incompletezza od imprecisione (codifica, tariffazione, etc.) nonché la mancata corrispondenza tra la fatturazione e le risultanze desunte dal File A, qualora contestati formalmente dall'ASUR/AV2, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento sopra previsti.

La corresponsione degli emolumenti che residuano da corrispondere a saldo dell'attività prestata dalla Casa di Cura Villa Jolanda nell'anno di riferimento sarà eseguita dall'AV2 alla luce ed all'esito dei controlli di regolarità amministrativa e sanitaria sulla documentazione prodotta con riserva, quindi, di ogni conguaglio attivo e/o passivo fino alla definitiva regolazione dei rapporti economici.

Art. 9
Flussi informativi


La Casa di Cura Villa Jolanda è tenuta alla puntuale resa dei dati necessari ai flussi informativi aziendali, regionali e nazionali. In particolare il debito informativo verso l'ASU/AV2 è costituito da:

- distinta cartacea e a mezzo posta elettronica di cui all'art. 8;
- flussi di cui all'art.10 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. secondo le modalità impartite dal Ministero della Sanità.

Il mancato adempimento agli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento da parte dell'Area Vasta 2.

Art. 10
Contenzioso

Eventuali inadempienze agli obblighi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'ASUR/AV2 per iscritto con fissazione di un termine per il corretto adempimento, trascorso inutilmente il quale, l'ASUR/AV2 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accREDITAMENTO provvisorio.



Art. 11
Privacy

La Casa di Cura Villa Jolanda., nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'AV2 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n.196 del 30/06/2006 e s.m.i. e del Regolamento Organizzativo Privacy adottato con Determina n. DG/ASUR n. 148/2013.

La Casa di Cura garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Zona nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

La Casa di Cura assicura, in ogni caso, ed espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Casa di Cura.

L'AV2, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla Casa di Cura e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 12
Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega effetti dal 01/01/2014 al 31/12/2014.

La sottoscrizione da parte dell'ASUR/AV2 diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente al recepimento dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza, definite nel presente accordo, stanti le necessità di gestione e di governo del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale di cui al comma 2, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l'AV2 agirà conseguentemente alle disposizioni di gestione provvisoria.


Il presente accordo sarà adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

La Casa di Cura Villa Jolanda è obbligata ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle normative regionali e nazionali.

Jesi, li 20 AGO. 2015

PER LA CASA DI CURA
VILLA JOLANDA SRL
di MAIOLATI SPONTINI
Il Legale Rappresentante
Dr. Carlo Dori



PER L'ASUR/AREA VASTA 2
Il Direttore di Area Vasta 2

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
ING. MAURIZIO BEVILACQUA

